

Protocollo

per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 alla ripresa delle attività nelle Associazioni/Società affiliate

In base alle “Linee Guida per l'Attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” emanate ai sensi del DPCM del 17/05/2020 art 1 lettera f), ai sensi delle “Linee guida : Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di Squadra del 18 maggio 2020 all 4 lettera C”, ed ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 lettere f) e g), a cui tutti i Responsabili/Conduttori degli impianti sportivi, tutti i Legali Rappresentanti di AS/SS, tutti gli operatori sportivi e frequentatori a vario titolo devono attenersi, anche alla luce delle specifiche indicazioni del Medico Federale per la parte di propria competenza, si integrano i suggerimenti già inviati ed allegati alle circolari riguardanti le autorizzazioni alla ripresa degli allenamenti con ulteriori modalità e/o operazioni utili a contenere il rischio di contagio da Covid 19.

Si precisa che tali indicazioni potranno essere oggetto di modifica e/o revisione a seguito di modifiche legislative che sarà cura di questa Federazione notificare agli interessati

- Verifica da parte del Legale Rappresentante dell'AS/SS, o suo delegato, o del Medico Sociale, della validità del certificato di idoneità alla attività sportiva nelle varie forme, come richiesto dalle norme di legge, degli atleti e/o praticanti attività di ginnastica (vedi nota 1).
- **Compilazione del modello di autodichiarazione** (vedi allegato) da parte di Atleti e Tecnici da consegnare al Legale Rappresentante dell'AS/SS o suo delegato e, per atleti Probabili Olimpici o di Interesse Nazionale convocati dalla Federazione, anche al Medico FGI ove preposto.
- **Misurazione della temperatura corporea** con termometro a distanza ad Atleti, Tecnici, accompagnatori ovvero a chiunque acceda all'impianto/palestra.
- **Individuazione di un locale dove isolare temporaneamente chiunque eventualmente manifesti temperatura > 37,5°**, in attesa della messa in atto dei provvedimenti di legge.
- **Affissione all'interno dell'impianto delle opportune informative sul comportamento da avere** (All.4 del DPCM del 26 aprile 2020 e poster allegato alle “Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” del 19 maggio 2020).
- **Provvedere alla pulizia due o più volte al giorno in caso di più turni di presenza di atleti e disinfezione almeno quotidiana degli ambienti; in particolare materassi e attrezzature con detergenti e prodotti a base di alcool** (per evitare danneggiamenti o residui da prodotti con candeggina), **aspirazione di pedane, tappeti, materassine con particolare riguardo al perimetro delle buche paracadute, pulizia/disinfezione di locali, pavimenti, superfici, porte, finestre, maniglie servizi igienici, tavoli, accessori, etc., con detergenti e prodotti contenenti candeggina o a base alcolica.**
- **Controllo periodico e pulizia/sostituzione dei filtri degli apparecchi di condizionamento/riscaldamento**
- Ove necessario o consigliabile, in accordo con il Medico Sociale, o Medico FGI preposto, prevedere interventi di sanificazione completa (nota 2 a chiarimento vedere definizioni in DM 07/07/1997).
- **Utilizzo di magnesia solo da sacchetti /contenitori individuali, eliminare i contenitori/vasca comuni.**
- **Disponibilità di dispenser di soluzioni igienizzanti all'interno dell'impianto.**
- **Disponibilità nei bagni di dispenser di sapone e asciugamani di carta monouso.**
- **Utilizzo di mascherine da parte di coloro che entrano in contatto con gli Atleti** (Tecnici,

Fisioterapisti, personale di segreteria dell'impianto sportivo, accompagnatori etc.) e di guanti monouso qualora i dispenser di igienizzanti non siano in prossimità.

- **Utilizzo di sacchetti sigillanti per lo smaltimento di fazzoletti, guanti, mascherine.**
- Organizzazione delle sedute di allenamento in modo che si possa rispettare l'opportuno distanziamento interpersonale con eventuale ricorso a turni di allenamento. Per il conteggio dei presenti ad ogni turno all'interno della palestra prevedere lo spazio di 20 mq a persona (atleti e tecnici) se attrezzata per la ginnastica artistica e 16 mq a persona (atleti e tecnici) per le altre discipline/specialità.
- **Nel cambio/salita agli attrezzi mantenere la distanza di 2 metri fra atleti in attesa ; mentre in presenza di atleti in attività agli attrezzi o durante riscaldamento mantenere la distanza di 4 metri, per la possibile emissione di droplets a distanza nell'ambiente circostante.**
- **In caso di assistenza da parte dei tecnici agli atleti impegnati in movimenti a rischio sanificare le mani prima di iniziare questa attività a stretto contatto con l'atleta.**
- Negli allenamenti di squadra/gruppo il Tecnico Responsabile dovrà **compilare un registro giornaliero degli atleti/praticanti presenti, con la suddivisione dei turni e degli orari da consegnare al Legale Rappresentante dell'AS/SS o suo delegato.**
- **Consentire l'accesso allo spogliatoio ad una persona per volta o comunque in misura contingentata con almeno 2 metri di distanza interpersonale. Gli effetti personali devono essere riposti nella borsa individuale che l'atleta abitualmente ha con se'.**
- Rimandare le operazioni di pulizia personale (doccia) all'arrivo presso le rispettive abitazioni;
- Non consumare pasti all'interno della sala di allenamento e degli spogliatoi;
- Evitare, se e quando possibile, l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;
- Prevedere incontri di formazione con Atleti e Tecnici per illustrare le nuove *Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 19 maggio 2020*, oltre a quelle già emanate in con prot. N° 3180 del 3 maggio 2020.

nota 1) La certificazione per l'attività sportiva agonistica è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982.

La certificazione per l'attività sportiva non agonistica è obbligatoria ed è attualmente regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, art. 42 bis; dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, art.10-septies; dal Decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014 e successive Nota esplicativa del 16 giugno 2015 e Nota integrativa del 28 ottobre 2015; infine, dalla Circolare del CONI del 10 giugno 2016.

La certificazione per l'attività amatoriale e ludico-motoria è facoltativa ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 Aprile 2013 e dalla Legge del 9 Agosto 2013, n. 98, art. 42 bis.

La certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013.

La certificazione per l'attività sportiva agonistica per i disabili è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993.

La certificazione per l'attività sportiva professionistica è obbligatoria ed è regolamentata dalla Legge del 23 marzo 1981, n. 91 e dal Decreto del Ministro della Sanità del 13 marzo 1995.

nota 2) DM 07/07/1997 Num. 274 Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1997, n. 188). -- Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della l. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Preambolo (Omissis). Articolo 1

Definizioni. 1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.